



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2539/2025
MICAELA SERENA CURAMI		CC - 17/09/2025
MARIA GRECA ZONCU	- Relatore -	R.G.N. 18166/2025
MARCO MARIA MONACO		
CARMINE RUSSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di Firenze
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO
il PG conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi
L'avvocato Nicola Pisani conclude insistendo per l' accoglimento del ricorso;
L'avvocato Matteo Faggioli conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e si rimette a
quanto l'avvocato Pisani ha illustrato
L'avvocato Giulia Bongiorno conclude riportandosi ai motivi esposti

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza emessa il 21 marzo 2025, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari di Firenze in data 22 gennaio 2025, impugnato da spa, spa, quali soci di spa, S.r.l. quale socio di spa e il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 12 febbraio 2025 impugnato da e quali soci di spa, e da S.r.l. quale socio di spa.
2. Il provvedimento impugnato premetteva che era in corso il procedimento che vedeva indagato, fra gli altri, - quale rappresentante legale della spa e

datore di lavoro - per i delitti di cui agli artt. 434 comma secondo cod. pen. (capo A dell'imputazione provvisoria), 589 commi secondo e quarto cod. pen. (capo B) per avere cagionato per colpa la morte di cinque operai che lavoravano all'interno del cantiere sito in via _____ in Firenze, nonché 590 cod. pen. con riferimento alle lesioni personali gravi procurate a tre ulteriori lavoratori (capo C); la _____ era invece indagata per l'illecito amministrativo di cui all'art. 5 comma 1 lett. A) e b), 21 e 25 septies commi 2 e 3 D.lgs. 231/2001 (capo D).

I provvedimenti impugnati avanti al Tribunale del riesame erano stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze rispettivamente il 22 gennaio 2025, con oggetto il sequestro preventivo dell'area di cantiere sita in via _____ e delle aziende _____ e _____ spa, e il 12 febbraio 2025, con oggetto il sequestro preventivo delle quote societarie di _____ spa e _____ spa.

Il provvedimento impugnato così ricostruiva i fatti.

In data 16 febbraio 2024 si verificava il crollo di una parte di edificio in costruzione sito all'interno del cantiere ubicato in Firenze via _____ ove era in corso di realizzazione un nuovo supermercato della catena Esselunga.

In conseguenza del crollo perdevano la vita cinque operai e tre rimanevano gravemente feriti; la prima fattispecie di reato ipotizzata era quella di crollo di costruzioni; detto crollo era avvenuto in quanto aveva ceduto la trave di sostegno, su cui poggiava la trave principale che aveva determinato, a cascata, il crollo di ulteriori travi secondarie, il collasso del solaio e il crollo delle strutture sottostanti.

La committente dei lavori era _____ spa e i lavori erano stati appaltati ad _____ () S.r.l. che li aveva, a sua volta, subappaltati a _____ spa il cui legale rappresentante era _____.

La _____ spa aveva a sua volta subappaltato alcuni lavori di montaggio a _____ S.r.l..

Nel corso delle indagini era stato conferito dal pubblico ministero un incarico di consulenza ingegneristica al fine di determinare le cause del crollo, che erano state individuate nel macroscopico sottodimensionamento della trave che aveva ceduto, rispetto ai carichi che era stata progettata per sopportare, primo fra tutti il proprio peso.

In particolare, la criticità era stata individuata nel dente della trave TL309-2P che era stato realizzato con un quantitativo di acciaio non sufficiente in relazione al carico che doveva sostenere; la causa predisponente delle criticità rilevate nella struttura era ritenuta la tempistica concitata con cui erano stati realizzati il progetto, la produzione e l'esecuzione dell'opera.

Il giudice per le indagini preliminari aveva escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di disastro innominato in capo a _____ quanto, invece, alla _____ spa - impresa cui, come detto, erano stati subappaltati i lavori - emergeva che la stessa era inadeguata rispetto agli stessi, trattandosi di impresa di recente costituzione, che non aveva né le capacità, né i mezzi per realizzare tale commessa e che anche in altri cantieri aveva avuto problemi legati ad errori di progettazione.

L'ausiliario dell'amministratore giudiziario aveva rilevato che, in sette delle diciotto commesse affidate al gruppo _____, costituito da _____ e _____, erano presenti criticità legate alla dimensione degli ancoraggi, ai dettagli costruttivi relativi alle mensole tozze, con interazioni pannelli-strutture non considerate ai fini del calcolo delle sollecitazioni sismiche, emergendo errori formali di rappresentazione.

Quanto al capo B) di incolpazione, il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti in capo al _____ i gravi indizi di colpevolezza, stante la sua piena

consapevolezza delle modalità con cui operava il progettista e delle condizioni di fretta e pressione in cui si svolgeva l'attività di cantiere.

Rilevava il Tribunale che nessuna questione era stata avanzata circa la sussistenza del *fumus commissi delicti*, essendosi appuntate le critiche dei ricorrenti avverso il *periculum in mora*, ovvero sulla adeguatezza e proporzionalità del disposto sequestro rispetto alle singole posizioni.

Faceva altresì presente che il disposto sequestro è di tipo impeditivo, nonostante il richiamo all'art. 19 d.lgs. 231/2001, che riguarda la confisca.

Il Tribunale rilevava come le ragioni del gravame non avessero inficiato la ricostruzione del pubblico mistero, che riconduceva la e la al medesimo indagato , nonostante le dimissioni del medesimo dalle cariche ricoperte e nonostante il mutato assetto societario.

Infatti, socio unico di è , le cui quote di maggioranza sono detenute dai figli di , e ; pertanto, nonostante, appunto, il mutato assetto societario e le dimissioni rassegnate dal dopo il sequestro, l'indagato di fatto, attraverso i figli, continua a gestire le società.

Dalle dichiarazioni di era emerso che la proprietà, intesa come , non solo aveva continuato ad esercitare, anche dopo la nomina dell'amministratore giudiziario, pressioni al fine di concordare quello che si sarebbe dovuto riferire, ma aveva avuto sempre un atteggiamento oppositivo nei confronti del predetto amministratore, di volta in volta accusato di lavorare per la concorrenza, ovvero di avere fatto spendere troppi soldi alla proprietà.

Le condotte dell'indagato erano, secondo il provvedimento impugnato, tese ad interferire con l'operato degli inquirenti in maniera tale da coprire, ovvero ridimensionare, la propria responsabilità e quella della società.

Il provvedimento richiamava – poi - alcune conversazioni intercorse fra l'indagato e la figlia, dalle quali emergeva come anche in un altro cantiere si erano evidenziate le medesime falle progettuali sulle travi, emerse tragicamente a Firenze, e come a distanza di sei mesi da quel fatto nessuno fosse ancora intervenuto a correggere tali errori strutturali di progettazione.

Ciò rilevava al fine di dimostrare come il *modus operandi* di spa non fosse mutato neppure a seguito del disastro e come fosse del tutto inveterato; pertanto, si palesava necessario il sequestro dello stabilimento ove erano stati prodotti i materiali poi utilizzati nel cantiere ove era avvenuto il disastro e di tutti i cantieri di e di

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso spa a mezzo del difensore di fiducia avv. Nicola Pisani, che deduce cinque motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al principio della domanda cautelare.

Tale ragione di doglianza era già stata sottoposta al Tribunale del riesame, sotto il profilo della mancata corrispondenza della richiesta cautelare del pubblico ministero rispetto al provvedimento di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari.

Mentre, infatti, nella richiesta era stato fatto richiamo agli artt. 19 e 53 d.lgs. 231/2001 con riferimento all'ente , sottoposto alle indagini ai sensi del d.lgs. 231/2001, il sequestro era stato disposto su beni di società di cui il è legale rappresentante, quali beni pertinenti al reato, con una interpretazione estensiva della domanda cautelare,

che aveva portato ad imporre il vincolo anche su beni di pertinenza di una società che non era sottoposta ad indagini.

Tale motivo di ricorso è stato affrontato in poche righe nel provvedimento impugnato con argomentazioni che, secondo il ricorrente, non sono idonee a superare l'evidente vizio di correlazione fra il disposto sequestro e la domanda cautelare, che non può essere ricondotto ad un mero *lapsus calami*, ovvero all'errato richiamo agli artt. 19 e 53 d. lgs. 231/2001.

2.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge con riferimento agli artt. 321 e 325 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato, nella tesi del ricorrente, affronta il relativo motivo di doglianza soltanto sotto il profilo della sequestrabilità dei beni di e di in quanto riconducibili all'indagato , senza rispondere alla critica relativa all'applicabilità dello strumento cautelare nei confronti di un ente non sottoposto ad indagini.

Tale omissione sarebbe riconducibile, secondo il ricorrente, ad una violazione di legge, essendo sul punto la motivazione completamente omessa ovvero apparente.

In questa maniera, si sarebbero eluse le norme che disciplinano la materia dei sequestri nei confronti degli enti poiché, lungi dal disporre un sequestro finalizzato alla confisca, come previsto dagli artt. 19 e 53 d. lgs. 231/2001, è stato disposto un sequestro considerando non già la titolarità dei beni in capo agli enti, bensì in capo all'indagato.

La funzione del disposto sequestro, come resa evidente dai provvedimenti cautelari, è quella di impedire che la progettazione e la produzione proseguano con le modalità utilizzate in precedenza e che, in tesi accusatoria, avevano portato al crollo dell'edificio.

Tuttavia, il sequestro impeditivo non può essere disposto nei confronti dell'ente in ragione del disposto dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 231/2001 che non richiama l'art. 321 comma 1 cod. proc. pen., poiché la funzione del sequestro applicabile all'ente è solo conservativa; pertanto, stante la mancata iscrizione quale indagato dell'ente il pubblico ministero avrebbe aggirato l'ostacolo normativo ricorrendo al sequestro impeditivo disposto nei confronti della persona fisica.

Nella prospettazione del ricorrente, l'illegittimità del disposto sequestro si manifesta sia sotto il profilo della non proporzionalità dello strumento, sia in quanto misura inidonea a prevenire illeciti del tipo di quello commesso, posto che non ha commesso alcun illecito tale da determinare dei profili di responsabilità dell'ente.

La ragione che ha indotto il legislatore a limitare la ricorribilità allo strumento del sequestro impeditivo nei confronti dell'ente riposa nella necessità di assicurare continuità economica ed operativa all'ente, contemperando le esigenze di garanzia con quelle di tutela dell'attività societaria.

Ritiene il ricorrente che il ricorso allo strumento del sequestro impeditivo sia stato un espediente per aggirare il divieto normativo, soprattutto perché disposto su beni di pertinenza di enti terzi rispetto all'indagato.

Ribadisce che il silenzio sul punto dell'impugnato provvedimento costituisce una violazione di legge.

2.3 Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. sotto il profilo del mancato rispetto del principio di pertinenzialità della *res* sequestrata rispetto al reato.

Il rapporto di pertinenzialità lega la cosa sequestranda al reato e non al suo autore e nel caso in esame tale rapporto di pertinenzialità fra le aziende sequestrate e il reato manca,

non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale fra il bene e il reato commesso.

Nessun elemento costruttivo è stato prodotto dalla _____; il sequestro è stato esteso a tale azienda perché la _____ è erroneamente ritenuta controllante di _____ e, comunque, riconducibile all'indagato.

2.4 Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e dell'art. 5 par. 3 e 4 TUE e art. 49 art. 3 e 53 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali nonché violazione dell'art. 1 prot. 1 CEDU.

L'impugnato provvedimento non avrebbe, infatti, esplicitato in alcun modo la ragione per la quale dovevano sequestrarsi tutti i beni aziendali e non solo una parte di essi, con ciò contravvenendosi al principio espresso sia dalla Corte di legittimità, sia dalla giurisprudenza eurounitaria secondo cui è necessario valutare la proporzionalità fra il mezzo impiegato e il fine perseguito.

2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. per carenza del *periculum in mora*.

Il giudizio di pericolosità contenuto nell'impugnato provvedimento è basato su una mera presunzione, priva della seppure minima concretezza, che la libera disponibilità del bene possa assumere un carattere strumentale per la commissione di reati del medesimo genere.

3. Propone ricorso _____ Spa a mezzo del difensore di fiducia Mario Taddeucci Sassolini deducendo due motivi di doglianza.

3.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. per assoluta carenza di motivazione in ordine alla eccepita impossibilità di applicare il sequestro impeditivo ad una società.

Nonostante tale rilievo critico fosse già contenuto nel gravame, sul punto il provvedimento impugnato tace, limitandosi a ribadire che i beni sono stati sequestrati per il legame con l'indagato _____, stante la riconducibilità a lui della società.

Secondo il ricorrente, tale affermazione non sarebbe sufficiente a contrastare efficacemente le critiche avanzate, in quanto è pacifico che l'unico sequestro che si possa applicare ad una società ex d. lgs. 231/2001 è quello conservativo, diretto, cioè, a garantire la effettività della futura confisca.

Lamenta, poi, il ricorrente il mancato rispetto del criterio di proporzionalità, tale da consentire di individuare e sequestrare, eventualmente, il solo stabilimento in cui fu prodotta la trave incriminata e non tutto il complesso aziendale, e ciò al fine del bilanciamento e della salvaguardia di tutti gli interessi in gioco.

Inoltre, essendo l'unica prospettiva affrontata quella personale dell'indagato, sarebbe stata sufficiente una misura interdittiva nei suoi confronti; la lettura della vicenda cautelare non può esaurirsi nella vicenda personale dell'indagato, dovendosi aver riguardo alle singole soggettività coinvolte.

E' comunque necessario, secondo il ricorrente, che l'illecito sia stato commesso nell'ambito dell'attività di quello specifico ente; sotto il profilo della ammissibilità del motivo di ricorso va evidenziato come, sul punto, la motivazione sia del tutto carente, ricorrendo un caso di violazione di legge.

3.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge sotto il profilo della carenza

del *periculum in mora*.

Sottolinea il ricorrente come vi sia stato un avvicendamento ai vertici aziendali, con nomina di un nuovo amministratore, e come il tecnico, cui si addebita il difetto di progettazione della trave, non abbia più alcun rapporto di lavoro con la società in oggetto; tali rilievi escluderebbero *in nuce* il sussistere del *periculum in mora*, in difetto di qualunque attualità e concretezza del pericolo.

4. Propone ricorso anche S.r.l., quale titolare delle quote di spa, a mezzo del difensore di fiducia avv. Giulia Bongiorno, deducendo tre motivi di ricorso.

4.1 Con il primo motivo deduce nullità dell'ordinanza impugnata per avere giustificato la sussistenza del requisito del *periculum in mora* con una motivazione apparente, in quanto priva dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Secondo la prospettiva del provvedimento impugnato, infatti, l'azienda e le partecipazioni azionarie al capitale sociale di devono essere sottoposte a sequestro per prevenire il rischio che i reati oggetto del procedimento, riguardanti la spa, possano essere reiterati attraverso la spa.

Secondo il ricorrente, il provvedimento avrebbe dovuto motivare diffusamente circa la concretezza e attualità del pericolo, segnatamente circa il legame strutturale fra il bene sottoposto al vincolo e la consumazione del reato stesso.

Entrambi i provvedimenti cautelari non hanno motivato sul punto, circa, cioè, il legame fra e la commissione del reato.

Il provvedimento si sofferma sulle criticità operative di spa e sul collegamento fra le due società, collegamento che non giustifica in alcun modo il vincolo esteso anche alla seconda società.

Infatti, il provvedimento impugnato sottolinea come spa sia società controllante di spa, avente come socio unico , le cui quote di maggioranza sono detenute dai figli dell'indagato.

Secondo il ricorrente, il fatto che il provvedimento impugnato ipotizzi la sussistenza del pericolo è affermazione che si pone in antitesi con la necessaria valutazione del pericolo che, al contrario, deve essere concreto e attuale.

In particolare, il *periculum* viene riferito al rischio di sostituzione della alla nelle commesse affidate alla prima. Tale argomentazione si rivelerebbe fallace poiché la possibilità di sostituire una società con l'altra è subordinata al consenso del committente; in ogni caso tale pericolo sarebbe scongiurato dal vincolo imposto sull'azienda della spa e dalla nomina di un amministratore giudiziario.

L'evidenziato collegamento soggettivo fra le due società è aspetto ontologicamente diverso dal rapporto di strumentalità fra la e il reato oggetto del procedimento; le ulteriori osservazioni contenute nell'impugnato provvedimento relative al permanere di un forte legame della compagine societaria con non sarebbero sufficienti a dimostrare il suddetto *periculum*.

In ogni caso, nell'impugnato provvedimento non sono indicati elementi dimostrativi della commistione fra le due società, che operano in aree geografiche differenti, né elementi che evidenzino criticità riferibili direttamente ad

In difetto, dunque, di elementi dimostrativi della destinazione funzionale di alla commissione dei reati, l'affermazione della sussistenza di un *periculum*

in mora è puramente congetturale.

Non sarebbe poi stata valutata la circostanza che ha ceduto l'8 agosto 2024 la direzione di a S.r.l., società detenuta al 49,5 % da , al 49,5 % da e per l'1 % da ; pertanto il rapporto fra e è venuto meno.

In particolare, sarebbe stata omessa ogni valutazione circa la sussistenza del *periculum in mora* in relazione al sequestro impeditivo disposto sulle azioni di detenute da .

Il relativo vizio motivazione è così grave e radicale da integrare una violazione di legge, deducibile ex art. 325 comma 1 cod. proc. pen.

4.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge circa la omessa motivazione in punto al requisito della necessaria pertinenzialità richiesto dall'art. 321 comma 1 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato ha completamente omesso di valutare la sussistenza del nesso di pertinenzialità fra i beni del complesso aziendale di e delle azioni di e il reato; nessun collegamento funzionale è stato indagato, infatti, fra i beni oggetto del provvedimento cautelare e il reato per cui si procede.

Come già rilevato, è soggetto terzo estraneo rispetto ai fatti oggetto del procedimento, né nella attività svolta dal ricorrente sono state evidenziate le medesime criticità ritenute sussistenti quanto a).

Il vincolo di pertinenzialità e strumentalità non può essere confuso con l'appartenenza o la riferibilità del bene ad un determinato soggetto; pertanto, il fatto che, dietro lo schermo societario, le attività siano comunque riferibili o riconducibili all'indagato non sarebbe elemento sufficiente a legittimare il disposto sequestro.

Osserva il ricorrente che il sequestro impeditivo non può investire qualsiasi bene suscettibile anche astrattamente di aggravare o protrarre le conseguenze del reato laddove manchi, appunto, il requisito della pertinenzialità.

Ribadisce, poi, che è frutto di mera congettura la possibilità che nella gestione di si verificano le medesime criticità ritenute sussistenti in .

Il sequestro delle quote di evidenzia l'assoluta insussistenza del requisito della pertinenzialità, poiché l'avvenuto sequestro di avrebbe dovuto scongiurare il rischio dell'assorbimento da parte di delle commesse di ; sotto tale profilo il sequestro delle quote di risulta del tutto ininfluenza.

4.3 Con il terzo motivo lamenta l'apparente motivazione in punto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura.

Il disposto sequestro manifesta la propria evidente sproporzione, posto che ha colpito non solo la società , bensì anche la e la .

L'impugnato provvedimento nulla ha in concreto affermato sulla verifica della proporzionalità fra il vincolo imposto e i rischi che tale vincolo è destinato a scongiurare, posto che la sostituzione di con nelle commesse è rimasta una previsione del tutto congetturale; al contrario, si sarebbe dovuto dimostrare che il sequestro di non fosse sufficiente a scongiurare il protrarsi o l'aggravarsi delle conseguenze del reato.

In particolare, il provvedimento avrebbe dovuto indicare perché l'amministrazione

giudiziaria di non sia strumento sufficiente ad impedire tale paventata sostituzione e perché, conseguentemente, si sia dovuto imporre il vincolo anche a e alle azioni detenute da .

Quando il sequestro impeditivo investe una impresa, anche in presenza di un collegamento stretto fra la stessa e l'illecito, è necessario comunque valutare la proporzionalità fra l'ampiezza del vincolo cautelare e le esigenze cautelari stesse e ciò deve valere a maggior ragione nel caso di beni appartenenti a soggetti terzi.

Nel caso concreto non è dimostrata l'unicità dell'impresa e, in ogni caso, non è dimostrato che le medesime criticità rilevate in ricorrano anche nella conduzione di

5. Propongono ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame anche , e la società tramite il difensore di fiducia, Giulia Bongiorno, esponendo due motivi di doglianza.

5.1 Con il primo motivo denunciano la violazione di legge in ragione della omessa motivazione circa la sussistenza di un *periculum in mora* tale da giustificare il sequestro delle quote societarie di spa.

Secondo i ricorrenti, non sarebbe stata esplicitata la ragione che ha portato ad apporre il vincolo cautelare non solo all'azienda di ma anche alle quote societarie della stessa detenute dai ricorrenti.

Posto, infatti, che il provvedimento genetico aveva individuato i fattori di rischio della possibile reiterazione di condotte di rilevanza penale nella inadeguatezza della ditta esterna e del tecnico esterno, il tribunale avrebbe dovuto esplicitare la ragione per cui riteneva sussistente il *periculum* nonostante fosse stata cambiata la ditta esterna e si fosse interrotto il rapporto di lavoro con il tecnico.

Tali interventi sono stati posti in essere dalla compagine societaria prima che si avesse contezza delle risultanze investigative e, dunque, nessuna inerzia è individuabile in capo a chi deteneva le quote societarie di .

Sul punto, dunque, la motivazione è meramente apparente, poiché il provvedimento omette di confrontarsi con tali argomenti e quindi è incorso in una violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe dovuto spiegare quale fosse la necessità di privare i soci della libera disponibilità delle quote, posto che già con il sequestro del compendio aziendale si era scongiurato il pericolo che l'attività continuasse a venire esercitata con le criticità evidenziatesi.

La pericolosità dei soggetti non si può trasfondere nella pericolosità dei beni aziendali.

L'ordinanza impugnata, in conclusione, omette ogni motivazione circa la sussistenza di un concreto e attuale *periculum in mora* tale da giustificare il sequestro delle quote sociali di spa.

5.2 Con il secondo motivo il ricorrente rileva l'assenza di motivazione circa il rapporto di pertinenzialità fra le quote sociali di spa e il reato per cui si procede.

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato incorre in un evidente errore allorquando ancora la pertinenzialità al collegamento fra l'indagato e la *res*, anziché fra la *res* e il reato. Mancherebbe, cioè, ogni dimostrazione di una diretta correlazione fra il reato e il bene oggetto dell'apprensione.

Nelle more della celebrazione dell'udienza sono state depositate in data 4 settembre 2025 da parte dell'avv. Pisani memoria con motivi nuovi per _____, in cui si ribadisce l'inapplicabilità del sequestro impeditivo all'ente non indagato nonché il difetto di pertinenzialità fra la *res* e il reato; memoria in data 13 settembre, sempre nell'interesse di _____, contenente motivi aggiunti a firma dell'avv. Buongiorno che richiama il difetto di pertinenzialità e l'omessa valutazione a tal fine della consulenza del dott. Cancelli; il difetto di un *periculum in mora* dotato di attualità e concretezza, nonché il difetto di proporzionalità e adeguatezza del disposto sequestro.

L'avv. Buongiorno ha depositato in data 14 settembre memoria con motivi nuovi nell'interesse di _____ e _____, quali titolari delle quote di _____, ribadendo l'inapplicabilità del sequestro impeditivo all'ente incolpato per la responsabilità amministrativa da reato ex L. 231/2001; l'assenza in relazione al sequestro delle quote sociali di _____ di un *periculum in mora* concreto e attuale.

Sono state, ancora, depositate una memoria degli avv.ti Faggioli e Cei in data 11 settembre, nell'interesse di _____, di precisazione dei motivi di ricorso ed ulteriore memoria difensiva in data 15 settembre dell'avv. Pisani nell'interesse di _____, con deposito di sentenza di questa sezione della Corte di annullamento del provvedimento cautelare emesso nei confronti di _____.

Il PG ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

L'avv. Pisani per _____ ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza; l'avv. Faggioli per _____ ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. Buongiorno per le quote _____ e _____ ha parimenti concluso illustrando i motivi di ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei termini che di seguito si preciseranno.

Posto che le questioni di diritto evidenziate sono comuni a più ricorrenti verranno affrontate unitariamente.

1.1 Il motivo con cui si eccepisce la violazione del *petitum* cautelare (primo motivo del ricorso _____) è infondato.

La richiesta del PM del 3 dicembre 2024 aveva ad oggetto – per quanto è qui di interesse - il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. di _____ e _____ («chiede il sequestro preventivo della _____ spa e della _____ spa»); nella parte espositiva della richiesta, nel paragrafo intitolato «richiesta di sequestro preventivo della _____ spa», era presente anche la richiesta di estensione della misura cautelare reale a _____.

Il provvedimento del G.I.P. in data 22 gennaio 2025 aveva disposto il sequestro preventivo dell'area di cantiere (su cui nessuna osservazione critica è stata fatta), già sottoposta a sequestro probatorio, nonché il sequestro preventivo del complesso aziendale di _____ spa e di _____ spa.

Il Gip osservava che la richiesta del PM, pur richiamando gli artt. 19 e 53 d.lgs. 231/2001, che disciplinano il sequestro a scopo di confisca nei confronti di _____, nella parte

motiva faceva riferimento ad un sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. nei confronti di _____; chiedendo, quindi, il sequestro del complesso di beni pertinenti alla società di cui l'indagato è legale rappresentante al fine di evitare che la libera disponibilità del complesso aziendale potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato; dunque, la richiesta veniva intesa come formulata direttamente nei confronti di _____.

L'ordinanza del Tribunale per il riesame impugnata avanti a questa Corte afferma che il sequestro adottato è di tipo impeditivo, al di là del richiamo errato alle norme del d.lgs. 231/2001, sulla base del tenore della richiesta e di quanto risulta dal provvedimento genetico.

Circa la consistenza del *petitum* cautelare, questa Suprema Corte ha affermato che «... alla domanda formulata dalla parte pubblica corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo che assegna al giudice un potere decisorio, il cui ambito di applicazione ben può essere circoscritto all'interno dei confini tracciati dal *devolutum*». Ne discende «...che il perimetro del potere deliberativo assegnato al giudice non può fuoriuscire dall'alveo tematico tracciato dalla richiesta del pubblico ministero, giacché, ove al giudice stesso fosse riconosciuto uno *ius variandi* tale da consentirgli di debordare dallo specifico *petitum* che ha formato oggetto della richiesta, finirebbe per evocarsi in capo all'organo giurisdizionale un potere sostanzialmente officioso, che invece il legislatore ha inteso ripudiare» (v. Sez. 6, n. 2658 del 20/12/2013, dep. 2014, Saà, Rv. 257791).

Dato per assodato che il giudice non può fuoriuscire dall'alveo tematico assegnatogli dal PM con la richiesta di emissione della misura cautelare, come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, emerge - dal tenore della richiesta cautelare e delle motivazioni poste a fondamento della richiesta, così come dal tenore del provvedimento genetico - che il richiamo alle norme del d. lgs. 231/2001 fosse errato e con corrispondente al contenuto del *petitum*.

In conclusione, la lamentata mancata corrispondenza fra *petitum* cautelare e provvedimento cautelare è insussistente, poiché appunto i decreti non sono andati oltre il devoluto cautelare, che aveva ad oggetto il sequestro impeditivo dei beni aziendali di Ita spa e di _____ spa.

1.2 Circa la natura delle violazioni denunciate nei ricorsi.

I ricorrenti denunciano violazioni di legge processuale ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. sotto il profilo della omessa o apparente motivazione, dovendosi ricordare che, in base all'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen. può essere proposto solo per violazione di legge.

Secondo un costante insegnamento di questa Corte, che ha ribadito tale limite normativo, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01)

In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione

di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "*fumus commissi delicti*", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, De, Rv. 285189 - 01)

La motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "*fumus*" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto. (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314 - 01).

Stante il tenore degli insegnamenti sopra richiamati, l'accoglimento dei motivi di ricorso non potrà che fondarsi sulla ritenuta assenza ovvero apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti del disposto sequestro; l'accertamento dei requisiti legittimanti il vincolo reale impone che gli stessi siano calati nella peculiarità del caso concreto, oltre che essere adesi al dettato normativo e agli insegnamenti di questa Corte.

2. Circa la inapplicabilità del sequestro impeditivo alla persona giuridica ex d.lgs. 231/2001 (secondo motivo spa e primo motivo spa).

Tale motivo è infondato.

Non ignora questo collegio che sul punto si siano registrate decisioni di segno opposto: secondo una prima, in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo impeditivo, di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non può essere disposto nei confronti di un ente, del quale sia stata ritenuta sussistente la responsabilità da reato (Sez. 6, n. 19717 del 12/02/2025, Pmt, Rv. 288087 - 01); secondo una seconda, al contrario, in tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, è ammissibile il sequestro "impeditivo" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non essendovi totale sovrapposizione e quindi incompatibilità logico giuridica tra il suddetto sequestro e le misure interdittive (Sez. 2, n. 34293 del 10/07/2018, Sunflower, Rv. 273515 - 01).

Il provvedimento impugnato affronta la questione implicitamente, ribadendo quanto già contenuto nei provvedimenti genetici: il sequestro dei complessi aziendali e delle quote societarie delle due società, e ha una funzione impeditiva e viene disposto nei confronti di entrambe le società per la commistione operativa e gestionale delle stesse, che sono di fatto possedute dalla medesima famiglia.

Non si tratterebbe, dunque, di un sequestro impeditivo imposto – illegittimamente – nei confronti di un ente indagato per illeciti amministrativi di cui al d. lgs. 231/2001, ovvero addirittura nei confronti di un ente neppure indagato per delitti illeciti, quale è bensì di un sequestro preventivo su beni la cui libera disponibilità da parte dell'indagato persona fisica, amministratore unico di tutte le società che sono partecipate l'una dall'altra, potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato, come affermato dal Tribunale del riesame alla pag. 23.

Oltre alla riferibilità di entrambe le società alla medesima direzione del , il provvedimento fa riferimento alla unicità dell'attività tecnica e di progettazione che in entrambe le società fa capo agli stessi professionisti.

In linea di principio e con una valutazione astratta tale ragionamento non si pone in

contrasto con l'insegnamento contenuto nella seconda delle due massime sopra riportate, laddove in motivazione la Corte ha precisato che, mentre la misura interdittiva paralizza l'uso del bene criminogeno solo in modo indiretto e temporaneo, al contrario, il sequestro e la successiva confisca colpiscono direttamente il bene, eliminando il pericolo che il bene possa essere destinato a commettere altri reati.

L'ampia motivazione di tale sentenza prende le mosse dalla relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001, che ha confermato la non applicabilità del sequestro impeditivo in ragione della sua incompatibilità con le sanzioni interdittive irrogabili nei confronti delle persone giuridiche, sanzioni che avrebbero la medesima finalità.

La disamina circa gli effetti dei due istituti ne evidenzia, secondo la Corte, la non sovrapponibilità, poiché il provvedimento interdittivo previsto dal d. lgs. 231/01 importa un vincolo all'utilizzo del bene solo indiretto e temporaneo, mentre l'effetto del sequestro impeditivo è tendenzialmente definitivo, laddove all'esito del giudizio di cognizione sia disposta la confisca; non solo, mentre il sequestro impeditivo ha per oggetto le cose ed è finalizzato a sottrarle a chi ne abbia la disponibilità in ragione delle esigenze di tutela della collettività, al contrario la misura interdittiva è diretta contro la società; il sequestro impeditivo ha la finalità di impedire l'utilizzo dei singoli beni ed evitare che possano continuare ad agevolare la commissione di altri reati.

Secondo tale pronuncia, dunque, delimitati i confini dei due istituti in termini di non sovrapponibilità, escludere la possibilità di applicare il sequestro impeditivo all'ente rischierebbe di creare un regime privilegiato rispetto a quello generale, privando così la collettività di un efficace strumento di tutela al fine di eliminare dalla circolazione beni criminogeni.

Chiosa, dunque, la motivazione, affermando che nulla vieta di disporre il sequestro impeditivo nei confronti della persona fisica indagata o imputata che utilizzi il bene criminogeno di proprietà dell'ente che, conseguentemente, sia pure in modo indiretto, ne verrebbe privato.

Di conseguenza, in ragione del rinvio generale operato dall'art. 34 d.lgs. 231/2001 alle norme del codice di procedura penale, anche nei confronti dell'ente deve ritenersi ammissibile il sequestro impeditivo, proprio per la richiamata applicabilità alle disposizioni del codice di rito, in quanto compatibili.

Non basta: i disposti sequestri impeditivi aventi ad oggetto le aziende, cioè il complesso dei beni produttivi riferibili alle due società, e le quote societarie non appaiono astrattamente nemmeno in contrasto con quanto affermato dall'altro arresto di legittimità, di segno contrario, che, richiamando il disposto dell'art. 53 d. lgs. 231/2001, esclude che nel procedimento nei confronti di un ente collettivo possano essere sottoposte a sequestro cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Il punto, infatti, come sottolineato dal provvedimento genetico e ribadito nel provvedimento impugnato, è che i disposti sequestri non hanno di mira l'ente collettivo, bensì dei beni, perché tali sono sia le aziende, sia le quote societarie, il cui libero utilizzo da parte dell'indagato persona fisica, in tesi accusatoria, avrebbe la conseguenza di protrarre o aggravare le conseguenze del reato: affermare che nel procedimento a carico di una persona fisica vi siano delle limitazioni all'applicabilità dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. laddove il bene sequestrando sia riferibile ad un ente collettivo, vorrebbe dire, come affermato dal primo dei due arresti sopra richiamati, creare una inaccettabile ed illegittima zona di impunità e privare il sistema di un formidabile strumento preventivo.

3. Circa il rapporto di pertinenzialità dei beni rispetto al commesso reato (terzo motivo del ricorso , secondo motivo del ricorso . , secondo motivo del ricorso e).

Affermato, dunque, che in linea di principio è ammissibile il disposto sequestro preventivo, in quanto avente ad oggetto beni di proprietà di terzi, la cui libera disponibilità da parte dell'indagato potrebbe protrarre o aggravare le conseguenze del reato, è necessario verificare che il provvedimento impugnato - e prima ancora i provvedimenti genetici - non siano incorsi nella denunciata violazione di legge: non abbiano, cioè, verificato la sussistenza dei presupposti legittimanti la disposta misura reale, primo fra tutti il rapporto di pertinenzialità fra la *res* oggetto del sequestro e il fatto di reato oggetto del procedimento.

Come insegna questa Corte, infatti, per il sequestro preventivo è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "*res*" ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374 - 01).

Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata; non, invece, un collegamento tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso (Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262 - 01).

E' proprio in ragione del necessario collegamento fra la cosa e il reato, e non già fra la cosa e il suo autore, che è astrattamente possibile, come accaduto nel caso di specie, disporre il sequestro impeditivo di beni di pertinenza di un soggetto diverso dall'indagato: ma ciò soltanto nella misura in cui vi sia un evidente legame fra detta cosa e il reato per cui si procede.

Si può richiamare la massima secondo cui, in tema di sequestro preventivo di somme di denaro, la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia *concretamente* destinato alla commissione dello stesso (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, Bagalà, Rv. 272906 - 01).

In motivazione si è affermato che - premesso che il sequestro preventivo può essere disposto quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati - al fine di evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, è necessario che il bene oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "*res*" ed il reato, e che risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata.

Dunque, il sequestro preventivo presuppone la preventiva individuazione del rapporto di pertinenza della *res* con i reati per i quali si procede, quindi l'accertamento della strutturalità e non della mera occasionalità di tale legame con il reato.

E' proprio in ragione di tale rapporto strutturale fra la *res* sequestranda e il reato commesso che si realizza lo scopo preventivo della misura, che consiste nell'evitare che

vengano protratte o aggravate le conseguenze di *quel* reato, ovvero che la libera disponibilità di quel bene possa portare alla commissione di ulteriori reati: non di qualunque tipo di reati, ovviamente, ma del tipo di quello per cui si procede, in conseguenza della pertinenzialità del bene rispetto a quel particolare reato.

Il potere di disporre il sequestro di un oggetto ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. ricorre quando la libera disponibilità di una cosa possa agevolare la commissione di altri reati della stessa specie, ma tale pericolo deve essere inteso non come una astratta mera eventualità, ma in senso oggettivo, come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto alla suddetta agevolazione (cfr. Cass., Sez. 5, 19 maggio - 27 giugno 2000, n. 2899, Strazzari, CED 216548).

Infine, è evidente che il *periculum* che si intende evitare attraverso l'adozione del sequestro preventivo deve essere consequenzialmente connesso al reato oggetto del procedimento (cfr. Cass., Sez. 6, 5 luglio 1995 - 7 settembre 1995, n. 2819, Con): la mera funzione preventiva astrattamente considerata non è, invero, sufficiente a legittimare il provvedimento di sequestro (così Cass., Sez. 1, n. 2254, del 13 maggio - 18 giugno 1994).

Di conseguenza, ciò che i provvedimenti genetici e il provvedimento impugnato avrebbero dovuto specificamente evidenziare è il legame di pertinenzialità e di connessione concreta tra i beni oggetto del sequestro ed il reato oggetto del procedimento; si ribadisce, non con qualunque altro reato, poiché la funzione preventiva non può essere valutata in senso astratto, cioè nell'ottica di una generale prevenzione, in quanto ciò imporrebbe un sacrificio alla libera disponibilità del bene non connotato da concretezza e attualità, ma basato su una mera ipotesi.

Nel primo provvedimento genetico (dalle pagg 17 e segg.) si ripercorrono le deposizioni dei dipendenti di _____ s.p.a. sulla base delle quali è stato possibile ricostruire la filiera di produzione della trave asseritamente responsabile del crollo della struttura.

Tale trave venne realizzata nello stabilimento di _____ di _____; le aree di detto stabilimento erano condotte in comodato da _____ che forniva la manodopera per le lavorazioni, mentre i macchinari ed altro erano forniti da _____

_____ realizzava i manufatti in base alle schede tecniche di produzione, prima con il confezionamento di acciaio e ferro e con l'inserimento delle armature nel cassero, quindi con la gettata di calcestruzzo.

Circa il nesso di pertinenzialità fra l'azienda di _____ e il reato, il provvedimento genetico richiama le indicate carenze che riguardavano l'operato di _____ nel cantiere ove avvenne il crollo e in particolare, l'inadeguatezza di _____ e, più in generale della struttura produttiva dello stabilimento di _____, incapace di operare con sufficiente rapidità e consistenza di forniture; inadeguatezza che avrebbe portato a quella gestione frettolosa e problematica del lavoro, con reiterate mancanze nei manufatti, spesso corrette altrettanto frettolosamente in cantiere, che aveva provocato e si era congiunta sinergicamente all'inadeguatezza progettuale di Melchiorre, così portando agli eventi mortali e lesivi colposi.

Dunque, la motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità fra la struttura produttiva di _____ spa e il reato per cui si procede sussiste ed appare logica: _____ è la società che, utilizzando come manodopera i cottimisti di _____, ha realizzato la trave; tale trave, per inadeguatezza progettuale e per incapacità produttiva si è rivelata inadatta a sostenere i carichi necessari; l'assetto produttivo di _____, dunque - sostiene il giudice per le indagini preliminari - non solo ha un legame strutturale e pertinenziale con il reato, ma se lasciato nella libera disponibilità dell'indagato _____ rischia di protrarre e/o aggravare le

conseguenze del reato, ovvero di portare alla commissione di reati analoghi.

Del tutto carente, per contro, sia nel provvedimento genetico, sia nel provvedimento del Tribunale di Firenze, è la motivazione relativa al nesso di pertinenzialità fra l'azienda e il reato, così come fra le quote societarie di e e il reato.

Il provvedimento genetico sottolinea le vicende societarie di e e il fatto che l'indagato sia legale rappresentante di entrambe; circa lo stabilimento di , ricorda che venne acquistato da , che lo concedette in locazione a che, a sua volta, lo aveva concesso in comodato a che vi operava.

Ribadisce, poi, che vi sono elementi per ritenere la stretta connessione fra l'operatività di e e per ritenere che tali imprese siano diretta emanazione della famiglia imprenditoriale .

L'orizzonte del provvedimento si sposta, quindi, ad un piano preventivo prognostico: si afferma che, senza il vincolo cautelare imposto ad entrambe le aziende, vi è il rischio che le commesse della controllata passino alla controllante con una pressione sulla stessa ancora maggiore e con gravi rischi per l'incolumità individuale e pubblica.

Il provvedimento impugnato sul punto sostiene che la necessità del sequestro disposto nei confronti di discende dal fatto che la stessa sia società controllante di ma soprattutto perché e società riconducibile al medesimo imprenditore e ai suoi familiari.

Dunque, errando, il provvedimento individua la pertinenzialità del bene come legame fra l'indagato e la *res* piuttosto che, come corretto, fra la *res* e il reato, tanto è vero che nessun accenno viene fatto al necessario vincolo strutturale che deve sussistere, come più sopra ampiamente ricordato in ragione degli arresti di questa Corte, fra il bene sequestrando e il reato per cui si procede.

Né il nesso di pertinenzialità può essere sostituito dalla mera finalità preventiva, come accade nei provvedimenti genetici, con i quali è stato disposto il sequestro sia del complesso dei beni aziendali di spa, sia di ma anche delle relative quote societarie, non ritenendosi sufficiente, al fine di evitare di agevolare la commissione di ulteriori reati, imporre il vincolo solo sui beni e ritenendosi necessario il vincolo sullo strumento societario stesso: infatti (cfr. pag. 18 del decreto del 12 febbraio 2025 e pagg 23 e segg. del provvedimento impugnato), si sottolinea come il mero sequestro delle aziende non sia sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari, stante le condotte tenute dalla famiglia volte a mantenere la gestione e direzione delle società in maniera del tutto identica a quanto fatto in precedenza al crollo.

In motivazione sono richiamate le dichiarazioni di testi e le conversazioni captate da cui è ritenuto enucleabile tale non tranquillizzante atteggiamento in capo a tutta la famiglia cui sono ritenute fare capo, in maniera del tutto univoca e indistinta fra loro, sia che , che controlla la prima e che è a sua volta posseduta dai tre ; il Tribunale sottolinea come, nonostante i mutamenti di cariche e il passaggio di mano dei pacchetti di controllo, la situazione - che appare formalmente mutata - non lo sia a livello sostanziale, rimanendo il controllo di tutte le società in mano alla famiglia

La , in buona sostanza, pur essendo un soggetto giuridico distinto da , viene ritenuto, nel provvedimento impugnato e nei provvedimenti genetici, una ulteriore emanazione dell'indagato, tanto è vero - e questa è una delle ragioni per cui le iniziative impeditive sono state estese anche a tale soggetto giuridico - che l'ufficio tecnico e i professionisti che operano erano i medesimi per entrambe le società.

Ma, al di là di questo intento, ampiamente illustrato, la motivazione è del tutto silente sul collegamento strutturale fra il reato e il complesso aziendale di _____ ovvero fra il reato e le quote societarie della stessa e di _____

Non viene in alcun modo spiegato, al di là della finalità preventiva del sequestro - che è chiarissima - come si atteggi il primo termine della questione, vale a dire quale pertinenza tali ulteriori beni abbiano rispetto al reato per cui si procede, in quanto il legame pertinenziale è individuato fra i beni e l'indagato.

Conclusivamente tale motivo di ricorso - con la sola esclusione del ricorrente _____ rispetto al quale il rapporto di pertinenzialità è motivato - è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato sotto tale profilo, con rinvio al Tribunale di Firenze, sezione del riesame, perché affronti il profilo della pertinenzialità del complesso aziendale di _____ spa e delle quote societarie di _____ e di _____ spa con il reato per il quale si procede, fornendo adeguata motivazione.

4. Circa la carenza di motivazione quanto alla proporzionalità del disposto sequestro rispetto alle esigenze cautelari (quarto motivo del ricorso _____ ; primo motivo del ricorso _____ ; terzo motivo del ricorso _____ .

Il test di proporzionalità è volto a «valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (Corte cost., sent. n. 1 del 2014).

La giurisprudenza di legittimità si è attestata sul consolidato principio di diritto secondo cui i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al sequestro preventivo, dovendo il giudice motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, dep. 2012, Sartori, Rv. 252223; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103; nonché, in tema di sequestro finalizzato alla confisca diretta, Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979).

I principi affermati si possono così sintetizzare: anche in tema di sequestro preventivo c.d. «impeditivo», il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurre l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Onorati, Rv. 281104 - 01).

La sentenza sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, RV. 267587 - 01 ha sottolineato che anche le modalità di attuazione del provvedimento devono essere le meno gravose tra quelle possibili ed adeguate a salvaguardare gli effetti del sequestro, «in ossequio al principio di proporzionalità applicabile - sia nella fase genetica, sia in quella funzionale - anche alle misure cautelari reali».

In caso di sequestro preventivo dell'intero compendio aziendale, i principi di adeguatezza e proporzionalità impongono al giudice della cautela di verificare il valore preponderante, o quanto meno il significativo rilievo, dell'utilizzo strumentale della impresa alla consumazione dei reati per cui è stata richiesta la misura, rispetto alla operatività lecita

della impresa stessa, onde evitare che il vincolo coercitivo determini una esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata (Sez. 6, n. 13166 del 02/03/2022, Martinis, Rv. 283139 - 01).

In ragione degli insegnamenti sopra richiamati e che qui si intendono ribaditi, sotto il profilo delle eccepite carenza o mera apparenza della motivazione sulla proporzionalità del vincolo imposto rispetto alle esigenze salvaguardate, il motivo proposto da [redacted] è fondato.

Analoga doglianza è proposta da [redacted] spa e [redacted], ma per detti ricorrenti, essendo fondato il motivo circa la mancanza di motivazione in punto di vincolo pertinenziale fra la *res* sequestrata e il reato, che è questione che precede logicamente quella in punto alla proporzionalità, il relativo motivo è assorbito stante l'accoglimento del motivo sub 3.

Per contro, il motivo di doglianza circa il difetto di proporzionalità proposto da [redacted] spa deve essere esaminato, stante il non accoglimento, rispetto a [redacted], della doglianza in punto di omessa motivazione circa il vincolo di pertinenzialità fra l'azienda e il reato, per come esposto sub 3.

Sul punto il provvedimento impugnato tace, limitandosi a ribadire come, al di là delle dimissioni dell'indagato e del mutato assetto societario, a tirare le fila di entrambe le società sia sempre il [redacted] infatti, la necessità di sequestrare, non solo lo stabilimento di [redacted] ma tutti i cantieri di [redacted] (ed anche di quelli di [redacted]) viene fatta discendere dalla riconducibilità di tutti all'indagato: ma si tratta di affermazione che nulla ha a che vedere con la valutazione della proporzionalità dell'ampiezza del sequestro con le esigenze cautelari.

Né il provvedimento genetico soccorre sul punto, limitandosi a ipotizzare il rischio astratto che le commesse di [redacted] vengano portate a termine da [redacted], con modalità analogamente concitate e negligenti.

Il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti).

Ecco che anche il requisito della proporzionalità, come quello della pertinenzialità, deve essere calato nella concretezza del pericolo, nell'ottica di determinare l'ampiezza del vincolo cautelare nella misura strettamente necessaria a prevenire l'aggravamento o il protrarsi delle conseguenze dannose ovvero la commissione di reati analoghi, non su un piano meramente ipotetico, ma nella specificità della situazione contingente.

L'onere motivazionale, poi, è ancora più stringente con riferimento a beni aziendali, dovendosi, come sopra affermato, specificare la ragione per la quale sia necessaria la totale paralisi dell'attività imprenditoriale, che è il risultato del vincolo imposto su tutti i beni aziendali di [redacted], a fini impeditivi, e non una più contenuta, ma altrettanto efficace, limitazione della libera disponibilità dei beni, nell'esigenza di un perfetto temperamento fra le esigenze cautelari, da un lato, e la libertà dell'iniziativa economica privata e la proprietà privata dall'altro.

Sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato è mancante di motivazione e deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Firenze, sezione del Riesame, perché affronti il tema relativo al requisito della proporzionalità fra il disposto vincolo reale su tutti i

beni aziendali di e le esigenze cautelari del caso concreto.

5. Circa l'eccezionale carenza di motivazione in punto al *periculum in mora*, sotto il profilo della carenza della attualità e concretezza del medesimo (quinto motivo del ricorso ; secondo motivo del ricorso ; primo motivo del ricorso ; primo motivo del ricorso).

L'accoglimento dei motivi che precedono assorbe tale ultimo motivo ed esonera la Corte del vaglio circa la fondatezza dello stesso.

6. Per le ragioni sopra evidenziate l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla luce dell'omessa motivazione sulla sussistenza del nesso di pertinenzialità dei disposti sequestri rispetto al vincolo imposto sul compendio aziendale di Italprefabbricati spa e sulle quote societarie di spa e di Italprefabbricati spa, nonché dell'omessa motivazione sul rispetto del principio di proporzionalità da parte del disposto sequestro sul compendio aziendale di spa.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Firenze - sezione per il riesame

Così è deciso, 17/09/2025

Il Consigliere estensore
MARIA GRECA ZONCU

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI